

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 24 settembre 2014

Plenaria

43ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 marzo e proseguito nelle sedute del 25 marzo, del 10 aprile, dell'11, del 24 giugno, del 1º e 10 luglio 2014.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 luglio 2014 la Giunta ha deliberato una richiesta di integrazione istruttoria, volta all'acquisizione, dall'autorità giudiziaria competente, dell'ordinanza di proroga del termine di durata delle indagini preliminari del 27 gennaio 2012 (e degli atti richiamati nell'ambito della stessa), come pure di tutte le ordinanze riguardanti ulteriori richiesta di proroga. Fa presente, a tal proposito, che tale documentazione è stata trasmessa dalla competente autorità giudiziaria, invitando il relatore a dar conto dei profili emersi dagli atti integrativi in questione.

Il relatore CASSON (PD) evidenzia che dai documenti trasmessi emerge un quadro complessivo conforme a quanto risultante dalla pregressa documentazione in possesso della Giunta. In particolare, dagli

atti in questione si desume che il senatore Azzollini fu iscritto nel registro degli indagati in data 9 febbraio 2010, per il reato di cui al combinato disposto dagli articoli 323 e 110 del codice penale. In pari data il pubblico ministero operava la secretazione degli atti di indagine in relazione alla predetta iscrizione, formulando, in data 23 marzo 2010, apposita richiesta di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni in ordine alla sopracitata fattispecie criminosa. Nella stessa data del 23 marzo 2010 il pubblico ministero formulava analoga richiesta per le intercettazioni nei confronti degli altri coindagati, per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale e per altre fattispecie. In data 30 marzo 2010 –prosegue il relatore – il pubblico ministero operava una integrazione del provvedimento di secretazione, sempre con riferimento al reato di cui agli articoli 323 e 110, contestato al senatore Azzollini. Anche nell'aggiornamento delle originarie iscrizioni, effettuato il 20 aprile del 2012, il pubblico ministero contestava al senatore Azzollini una serie di ulteriori reati, fra i quali tuttavia non rientrava quello di cui all'articolo 416 del codice penale. Peraltro dalla stessa schermata del sistema RE.GE. emerge che fino al 30 aprile 2013 al senatore Azzollini non era ancora attribuito il reato di cui all'articolo 416 del codice penale, contestato allo stesso solo in data 2 agosto 2013, in occasione delle richieste cautelari avanzate dal pubblico ministero.

Va poi sottolineato che le telefonate intercettate su utenze di terzi ineriscono alla fattispecie criminosa di cui all'articolo 416 del codice penale, in relazione alla quale il senatore Azzollini – come finora evidenziato – è stato iscritto nel registro degli indagati in un periodo successivo all'effettuazione delle intercettazioni.

Per quel che concerne la richiesta di audizione, avanzata dal senatore Azzollini per le vie brevi, si rimette alla Giunta.

Il PRESIDENTE, in merito alla segnalata richiesta di audizione, avanzata per le vie brevi dal senatore Azzollini, si rimette alle determinazioni della Giunta, chiedendo al relatore di esprimere le proprie valutazioni sull'utilità o meno di tale nuova audizione.

Il relatore, senatore CASSON (*PD*), sottolinea come non vi siano obiezioni allo svolgimento di un'ulteriore audizione del senatore Azzollini, nell'ipotesi in cui possa richiamare l'attenzione della Giunta su ulteriori elementi specifici, che potrebbero eventualmente emergere con particolare riferimento agli ultimi documenti acquisiti.

Evidenzia poi che l'approccio assunto dal relatore in ordine al documento in titolo è stato finora rispettoso di tutte le esigenze istruttorie, come pure del diritto di difesa.

Il senatore CUCCA (*PD*) condivide le valutazioni espresse dal relatore e, pertanto, ritiene che la richiesta di un'ulteriore audizione del senatore Azzollini vada senz'altro accolta, anche per non comprimere il diritto di difesa dell'interessato.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) evidenzia come l'esame del documento in titolo si protrae ormai da diverso tempo, con lo svolgimento di varie sedute. La propria parte politica sollecita pertanto la fissazione di un calendario ben definito nelle scadenze, in modo da comprendere con esattezza quando si potrà pervenire alla votazione finale. Rileva, peraltro, che la Giunta ha da sempre svolto la propria attività con estrema serietà e rigore, con la conseguenza che, nel caso in questione, desta perplessità l'attenzione rivolta ad una richiesta di ulteriore audizione, avanzata dal senatore interessato soltanto per le vie informali.

Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato come l'impianto della relazione svolta dal senatore Casson sembra risultare sostanzialmente confermato, anche alla luce delle recenti integrazioni documentali trasmesse, invita la Giunta a pronunciarsi in merito alla richiesta di svolgere un'ulteriore audizione del senatore Azzollini.

Previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di svolgere un'ulteriore audizione del senatore Azzollini che verrà programmata mercoledì prossimo, 1° ottobre, alle ore 13,30, con l'intesa che l'*iter* del documento in titolo proseguirà nella stessa giornata con il completamento della discussione generale e la votazione finale.

La Giunta approva la suddetta proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche dell'ex senatore Antonino Papania nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 21561/2013 RGNR – n. 13877/2013 RG GIP)

(Esame e rinvio)

Riferisce sul documento in titolo il relatore, senatore BUCCARELLA (*M5S*), il quale fa presente che la richiesta di autorizzazione in esame concerne una telefonata in data 13 giugno 2010 e 51 SMS inviati dal 12 ottobre 2010 al 29 dicembre 2010, risultato delle intercettazioni eseguite su un'utenza intestata a Aimeri Ambiente S.r.l. e in uso a Orazio Colimberti.

Le indagini riguardano una vicenda di corruzione nella quale sarebbe coinvolto l'ex senatore Antonino Papania. Egli, nell'ambito della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO Trapani 1, in concessione all'Aimeri Ambiente S.r.l., in concorso con Orazio Colimberti, direttore dell'Area Sud della società concessionaria, e con Salvatore Alestra, direttore dell'ATO Trapani 1, avrebbe – secondo l'accusa – istituito un accordo criminoso in cui «riceveva da Colimberti, in più occasioni, utilità consistite nell'assunzione di numerose persone a lui gradite e da lui segnalate [...], inducendo Alestra a compiere, in cambio di tali assunzioni, atti contrari ai suoi doveri di pubblico ufficiale». In pratica,

in cambio dell'assunzione di personale imposto da Alestra e dal senatore, Colimberti avrebbe ottenuto per la sua società «il benessere degli organi di governo ambientale sugli appalti e sull'irregolare svolgimento del servizio». Il fatto si sarebbe protratto dal 2010 fino al maggio 2012.

Il senatore è stato iscritto nel registro degli indagati in data 13 ottobre 2011 con decorrenza 10 settembre 2011 (in esito al deposito in procura di un'informativa dei carabinieri datata 9 settembre 2011) per i reati di cui agli articoli 110 (pena per coloro che concorrono nel reato), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 61 (circostanze aggravanti comuni) n. 2 c.p.

La richiesta del pubblico ministero è molto più ampia rispetto a quella che il giudice per le indagini preliminari ha fatto pervenire al Senato. Il pubblico ministero infatti indica tre blocchi di intercettazioni, riferiti a tre distinti decreti, ricadenti in un arco temporale di quasi due anni, che va dal 13 giugno 2010 al 14 maggio 2012, per un totale di 13 conversazioni telefoniche e 68 serie di comunicazioni via sms (cioè scambi di sms avvenuti nella stessa giornata).

Il giudice prende come punto di partenza l'informativa dei carabinieri del 9 settembre 2011, in base alla quale l'allora senatore Papania è stato poi iscritto nel registro degli indagati, dove viene chiaramente individuato un parlamentare come parte dell'accordo criminoso, addirittura viene indicato come «il *deus ex machina*» e come «uno dei principali artefici del sodalizio» e le sue generalità vengono separatamente comunicate al pubblico ministero in pari data. Il giudice per le indagini preliminari osserva inoltre che il senatore «aveva acquistato considerevole peso nelle indagini molto prima del 9 settembre 2011». Sempre dalla stessa informativa si evince infatti che già tra il 24 dicembre 2010 e il 18 gennaio 2011 gli inquirenti avevano «colto lo specifico e determinante ruolo che Papania stava svolgendo» e, fa notare il giudice per le indagini preliminari, già in una nota dei carabinieri in data 30 dicembre 2010 si parlava di Papania come di «parlamentare o Nino parlamentare della Repubblica». Il giudice per le indagini preliminari ha prorogato le intercettazioni in data 3 gennaio 2011 e dalla documentazione allegata dal pubblico ministero alla richiesta di proroga apparirebbe chiaro come il pubblico ministero fosse «ben consapevole [...] degli indizi di reità raccolti sulla figura del parlamentare». In seguito a queste osservazioni il giudice per le indagini preliminari considera come casuali solamente le intercettazioni avvenute anteriormente al 3 gennaio 2011.

Il giudice per le indagini preliminari evidenzia inoltre come le intercettazioni oggetto della richiesta «paiono disegnare plasticamente la progressione dell'intervento del parlamentare sino allo sconfinamento nella fattispecie corruttiva, costituendo di per sé stesse importante fonte di prova a carico del sen. Papania», sconfinamento avvenuto, secondo il giudice per le indagini preliminari, durante il lasso di tempo definito dalle intercettazioni richieste.

Si propone infine, in attuazione di quanto previsto all'articolo 135, comma 5, del Regolamento, di fissare un breve termine affinché l'interes-

sato possa avvalersi della facoltà di presentare eventuali memorie scritte o anche della facoltà di chiedere alla Giunta di essere audito.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di fissare all'interessato un termine di dieci giorni per la presentazione di memorie scritte o, eventualmente, per la richiesta di essere audito.

La Giunta approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.